



**DISCIPLINARE TECNICO
REGOLANTE L'EROGAZIONE DEI
SOSTEGNI DI INIZIATIVE E PROGETTI IN COMPARTECIPAZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Art. 5, lettera f), del Regolamento contributi
approvato con deliberazione di Giunta n. 215 del 17 dicembre 2018)**

Art. 1 – Soggetti destinatari di sostegno di progetti in compartecipazione

I soggetti che possono realizzare progetti in compartecipazione con l'ente camerale (d'ora in avanti denominati "soggetto partner") sono i medesimi previsti dal vigente Disciplinare tecnico regolante l'erogazione dei contributi della Camera di commercio di Torino - art. 5, lettera a) del Regolamento contributi: Associazioni riconosciute e non riconosciute, Fondazioni, Comitati riconosciuti e non riconosciuti, Enti pubblici, Università degli Studi e Centri di ricerca Pubblici, Consorzi e Società consortili a prevalente partecipazione pubblica, Agenzie formative di cui alla L.R. 63/95, art. 11, lettere a), b) e c) ed Enti non profit, ad esclusione delle società, anche cooperative, di cui al titolo V del Codice Civile. La tipologia sia del soggetto partner sia dell'iniziativa promossa dovrà essere senza fine di lucro. L'iniziativa dovrà peraltro rivestire carattere di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia e non dovrà essere suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente.

Non sono peraltro ammissibili:

- soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto)
- soggetti i cui rappresentanti legali, amministratori o direttori risultino condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica ovvero per violazione di norme sulla sicurezza dei Lavoratori.

Art. 2 – Caratteristiche dei progetti in compartecipazione

I progetti oggetto di sostegno in compartecipazione devono prevedere una significativa attività progettuale congiunta tra il soggetto partner e la Camera di commercio di Torino, in termini di condivisione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati da produrre, delle attività da svolgere, delle tempistiche e del budget. La misura dell'intervento economico della Camera di commercio sarà determinato e approvato con apposito provvedimento amministrativo a parziale copertura del budget complessivo.

Ogni progetto dovrà essere sviluppato in coerenza con il vigente piano strategico pluriennale della Camera di commercio di Torino.

Non possono essere oggetto di progetti sostenuti in compartecipazione le proposte che:

- a) comportino il finanziamento di attività i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi soggetti partner, ovvero soggetti controllati e collegati;
- b) non siano presentate secondo le modalità previste dal presente disciplinare;
- c) risultino incomplete o di cui venga accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all'attuale o a precedenti richieste di contributo.

I progetti regolamentati dal presente Disciplinare dovranno avere una ricaduta su una pluralità di soggetti del territorio, indipendentemente dall'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione del soggetto partner.

Art. 3 - Modalità di presentazione dei progetti in compartecipazione

I soggetti che intendano proporre all'ente camerale progetti in compartecipazione devono far pervenire alla Camera di commercio tramite pec - posta elettronica certificata o secondo le altre modalità eventualmente consentite dalla Legge, la domanda contenente:

- a) una esauriente illustrazione del progetto;
- b) le date di avvio e di termine del progetto;
- c) il piano economico delle entrate e delle spese previste con l'evidenza del cofinanziamento del soggetto partner.

Art. 4 - Obblighi del soggetto partner

Il soggetto partner si impegna a:

- a) collaborare alla congiunta realizzazione, monitoraggio e valutazione dell'esito dell'iniziativa;
- b) dare visibilità esterna della collaborazione con l'ente camerale, secondo le modalità di volta in volta convenute con l'ente camerale stesso e mediante adeguato e corretto uso del logo camerale secondo i criteri e con i limiti fissati dal relativo regolamento;
- c) presentare a fine progetto un rendiconto economico dell'iniziativa con evidenza dei costi e dei ricavi con specifica definizione del cofinanziamento del soggetto partner (obbligatorio e in misura percentuale non inferiore a quella definita nel piano economico), contributo camerale e/o altre fonti;
- d) dichiarare che, visto il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, la posizione dei propri organi collegiali, nonché dei titolari degli stessi, non contrasta con le disposizioni impartite dalla medesima normativa;
- e) provvedere, qualora le attività oggetto della richiesta di contributo prevedano uno specifico vantaggio economico costituente Aiuto di Stato per le eventuali aziende coinvolte, per quanto di competenza, alle registrazioni di cui al regolamento 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e al decreto direttoriale 28 luglio 2017 che fornisce le specifiche tecniche per l'utilizzo del sistema.

Art. 5 - Criteri di selezione delle proposte di progetti in compartecipazione

Analogamente a quanto indicato nel vigente Disciplinare tecnico regolante l'erogazione dei contributi della Camera di commercio di Torino - art. 5, lettera a) del Regolamento contributi, l'ente camerale indirizza, in coerenza con il proprio piano strategico pluriennale, gli interventi di cui al presente Disciplinare, tenendo conto paritariamente dei seguenti criteri generali e/o di eventuali ulteriori criteri, anche prioritari, individuati di volta in volta e resi pubblici:

- a. incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale

- b. innovatività dell'iniziativa, con particolare riferimento alle tematiche tecnologiche o di impatto sociale
- c. novità dell'iniziativa
- d. iniziative caratterizzate da intersettorialità, ovvero caratterizzate da contenuti o modalità di svolgimento originali ed innovativi, anche di tipo sperimentale
- e. partnership con soggetti di altre categorie, enti pubblici e soggetti di altri territori
- f. iniziative in grado di generare, sviluppare e potenziare il patrimonio di competenze
- g. iniziative che favoriscano la promozione e l'immagine del territorio
- h. particolare prestigio e/o valore economico sociale dell'iniziativa nell'ambito delle attività del soggetto proponente la medesima
- i. iniziative che promuovono l'imprenditorialità, anche su mercati internazionali

Art. 6 - Modalità di rendicontazione del progetto

Ai fini della liquidazione del sostegno finanziario, il soggetto partner è tenuto a produrre tramite pec - posta elettronica certificata o secondo le altre modalità eventualmente consentite dalla Legge, entro 120 giorni dalla chiusura dell'iniziativa (coincidente con la data di termine del progetto di cui all'art. 3), pena la decadenza del contributo, la documentazione amministrativa consistente in:

- I) una relazione sullo svolgimento del progetto, corredata da idonea documentazione, i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia e la visibilità data all'intervento camerale;
- II) il rendiconto analitico dei ricavi realizzati o comunque accertati e dei costi sostenuti;
- III) i documenti di spesa in copia semplice intestati al soggetto partner, non necessariamente quietanzati;
- IV) gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali.

La rendicontazione deve evidenziare ricavi e costi del progetto, questi ultimi così suddivisi:

a) Costi interni

Il soggetto partner è ammesso a rendicontare i costi interni, effettivamente sostenuti e direttamente riferiti al progetto, propri o delle strutture ad esso collegate.

Ai fini del punto precedente si intendono:

- per strutture collegate i soggetti, anche di natura non imprenditoriale, la cui cifra di affari media realizzata nell'ultimo triennio in materia di servizi o forniture sia costituita, in misura non inferiore all'80%, da servizi o forniture prestati al soggetto partner;
- per costi interni si intendono quelli relativi sia al personale dipendente, sia ai costi generali, compreso il costo della struttura direzionale, purché riferibili direttamente all'iniziativa in base a criteri determinati e condivisi in sede di redazione del preventivo economico.

I costi interni dovranno essere dettagliati analiticamente per categoria di spesa e attestati con apposita documentazione contabile e/o amministrativa; i costi del personale dipendente devono essere documentati dall'indicazione delle ore lavorate per la realizzazione del progetto e attraverso i cedolini paga.

b) Costi esterni

I costi esterni sono quelli relativi a risorse esclusivamente acquisite per la realizzazione del progetto.

L'ammontare di tali costi dovrà essere dettagliato analiticamente e comprovato dai documenti contabili e/o amministrativi, intestati al soggetto partner, in originale o in copia.

Ai fini della rendicontazione dei costi esterni, si precisa quanto segue:

- non sono ammissibili a rendiconto i compensi a qualsiasi titolo spettanti (anche per prestazioni di lavoro) a membri dell'organo esecutivo (presidente, consiglieri) del soggetto partner del contributo;
- le prestazioni di lavoro rese da personale contrattualizzato in modo specifico per lo svolgimento di mansioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa dovranno essere comprovate dalla presentazione di copia del relativo contratto;
- eventuali rimborsi spese riconosciuti dal soggetto partner a soggetti terzi, sono ammessi solo se accompagnati dalla formale richiesta di rimborso al soggetto partner debitamente datata e sottoscritta;
- saranno ammessi a rendiconto unicamente i documenti contabili con data ricompresa fra la data di inizio e la data di termine del progetto finanziato di cui all'art. 3 del presente Disciplinare;
- i costi relativi a beni strumentali riferibili alla realizzazione del progetto sono ammissibili solo in caso di affitto o noleggio e non per il loro acquisto;
- i costi evidenziati sia nel budget sia nel rendiconto devono essere al lordo dell'IVA solo nel caso in cui l'IVA non sia detraibile e, pertanto, nella misura in cui rappresenti un costo del soggetto partner.

Tra i costi esterni non sono ritenuti ammissibili in alcun modo le forniture effettuate da membri degli organi di vertice (es: Presidente, Consiglieri) e dalla struttura direzionale (es. il direttore) del soggetto partner, ovvero da imprese partecipate dai medesimi.

Le eventuali "spese figurative", rappresentate da costi che non comportano uscite finanziarie da parte del soggetto partner, non devono essere oggetto di rendicontazione ai fini della determinazione del contributo camerale, bensì possono unicamente concorrere alla determinazione del "valore economico complessivo" del progetto.

Art. 7 - Liquidazione dei sostegni di iniziative e progetti in compartecipazione

Alla liquidazione dei sostegni ai progetti in compartecipazione si provvederà con apposito provvedimento dirigenziale previa presentazione di una dettagliata relazione tecnica ed economica delle attività svolte che evidenzia i costi complessivamente sostenuti.

L'eventuale liquidazione frazionata del sostegno economico, ove concessa, avverrà sulla base della documentata dichiarazione da parte del soggetto partner attestante l'avanzamento dell'iniziativa e limitatamente alla parte di sostegno ad esso corrispondente.

Qualora i costi complessivamente consuntivati risultassero inferiori a quelli preventivati, la percentuale di cofinanziamento del soggetto partner prevista in sede di approvazione del progetto, dovrà comunque risultare in misura percentuale non inferiore a quella definita nel piano economico. L'ente camerale coprirà il resto dei costi fino all'ottenimento del pareggio e comunque per un importo non superiore alla cifra approvata.

Allo stesso modo, qualora il rendiconto consuntivo evidenziasse una maggiore copertura dei costi preventivati, per maggiori ricavi realizzati o comunque accertati, il contributo subirà una conseguente riduzione fino all'ottenimento del pareggio economico, fermo restando la suddetta percentuale di cofinanziamento da parte del soggetto partner.

Pervenuta la documentazione, e al termine dell'iter istruttorio in merito alla completezza e alla correttezza del contenuto della medesima, l'ufficio, a seguito di provvedimento di liquidazione del Dirigente competente, trasmette la pratica al Settore Contabilità ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

Il termine per la conclusione dell'intera procedura di liquidazione è pari a 180 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa in ogni sua parte.

La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 6 o l'assenza di risposta dell'interessato a eventuali richieste di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del diritto al sostegno e la revoca del medesimo.